CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PUCCI

Presentata il 25 luglio 1969

Concessione di mutui agevolati a favore dei giovani professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a costituire un fondo per la concessione di mutui agevolati a favore di coloro che intendono intraprendere l'attività professionale.

L'esercizio della libera professione richiede ai nostri tempi un impiego di capitali che alcune volte provoca notevoli difficoltà a chi intende iniziare una libera professione.

La specializzazione a cui è portato il libero professionista, la cui attività è sempre più richiesta dal costante sviluppo economico della società, determina la necessità di impianti alcune volte onerosi ed il cui impiego permette un ammortamento limitato e durevole.

Con la presente proposta di legge s'intende contribuire a superare le difficoltà iniziali facendo sì che i capitali necessari vengano messi a disposizione dei liberi professionisti.

Si è dell'opinione che convenga costituire un fondo presso il Ministero del tesoro che contribuisca nella misura del 4 per cento al pagamento degli interessi sui mutui a medio termine.

Onde evitare che l'utilizzo del fondo venga destinato a professionisti già affermati, o a cittadini esercenti varie attività, nell'articolo 2 si sono disposte come requisito per l'utilizzo di tale agevolazione un limite massimo di iscrizione ad un albo professionale di sette anni e parimenti la corresponsione della imposta di ricchezza mobile categoria *C1* ed il limite massimo di età di 40 anni.

Un altro limite è fissato dall'articolo 3 che dispone la concessione del mutuo agevolato una sola volta ed il limite dell'importo massimo di lire dieci milioni e la percentuale del 75 per cento delle necessità occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

Per semplificare infine la concessione dei mutui agevolati a favore dei giovani professionisti si autorizzano a concedere tali finanziamenti – articolo 4 – gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio.

L'autorizzazione alle casse di risparmio è un elemento di garanzia che tale facilitazioni possano essere concesse in modo particolare nelle province e nei piccoli centri, ove maggiore, senza dubbio, è la difficoltà di inizio di una attività libera, professionale: sia per la conquista della fiducia dell'opinione pubblica e sia per la rarità del nuovo potenziale cliente. Si è anche previsto che il Ministro del tesoro – articolo 5 – possa concedere, sentito il parere del Comitato interministeriale del credito e risparmio, con proprio decreto, l'autorizzazione a concedere mutui agevolati a banche e istituti di credito non previsti dalla presente proposta di legge.

Il fondo necessario è fissato nella misura di lire 200 milioni – articolo 6 – per l'anno 1969, di lire 300 milioni per l'anno 1970 e di lire 400 milioni per gli anni successivi.

Tale fondo, data la misura massima del mutuo in lire 10 milioni è da considerarsi rispondente alle necessità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero del tesoro un fondo per la concessione di mutui agevolati a favore di professionisti. Il fondo contribuisce nella misura del 4 per cento al pagamento degli interessi richiesti dagli istituti di credito per la concessione di mutui a medio termine.

ART. 2.

Per essere ammessi a fruire di mutuo agevolato, i professionisti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti ad un ordine professionale da non più di sette anni;

2) aver dichiarato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette territorialmente competente l'esercizio della professione e corrispondere l'imposta di ricchezza mobile categoria *C1*;

3) non aver superato il quarantesimo anno di età.

ART. 3.

L'ammontare del mutuo agevolato, concesso una sola volta, non potrà superare, per ciascun pagamento, l'importo di 10 milioni e la percentuale del 75 per cento delle necessità occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

ART. 4.

Sono abilitati a concedere mutui agevolati a medio termine, da 3 ad 8 anni, a favore di professionisti:

a) gli istituti di credito di diritto pubblico;

b) le banche di interesse nazionale;

c) le casse di risparmio.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può concedere, con proprio decre-

to, a banche ed istituti di credito non contemplati nell'articolo 4, l'autorizzazione ad elargire mutui agevolati a medio termine a favore di professionisti.

ART. 6.

Il fondo per la concessione di mutui agevolati ai professionisti è di lire 200 milioni per l'anno 1969, di lire 300 milioni per l'anno 1970 e di lire 400 milioni per gli anni successivi.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.